

Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 DEL 30-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **Dicembre**, alle ore **11:03**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'inizio della seduta sono presenti i Signori:

Componente	Presente	Assente
MATTIOTTI FLAVIANO	X	
PODAVINI RICCARDO	X	
SOMENSINI GIULIANO	X	
ALBORALETTI MAURO		X
SANDRINI GIAN FRANCO	X	
MATTIOTTI MATTEO	X	
POLATO STEFANO	X	

Componente	Presente	Assente
AVIGO NOEMI	X	
SARAMONDI MARCO	X	
BERTINI ISIDORO		X
LEALI VITTORIANO		X
MATTIA LAURA		X
BOSELLI CRISTIAN		X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 5

E' Presente alla seduta, l'Assessore esterno COMINCIOLI LIVIANA.

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETERARIO DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la trascrizione degli interventi è effettuata attraverso sbobinatura della registrazione audio del Consiglio Comunale, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata.

Udito il dibattito sul punto n. 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, estratto dal verbale di seduta (Allegato 1), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato di dare atto che la votazione sulla proposta di deliberazione n. 40 del 01-12-2023 ha avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 40 del 01-12-2023 riportata in calce alla presente.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

A seguito di successiva e separata votazione cha ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA

Proposta n. 40 del 01-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024

Premesso che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 738, ha disposto:

- a) l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti;
- b) la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) secondo le norme di cui ai successivi commi da 739 a 783;

Rilevato come il citato art. 1 fissi:

- al comma 748, l'aliquota base delle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nella misura dello 0,5% della base imponibile, con facoltà del consiglio comunale di aumentarle di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 la detrazione per le abitazioni principali non escluse dall'IMU in euro 200,00;
- al comma 750 l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752 l'aliquota base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76%, con facoltà di aumentarla fino all'1,06% e di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 753 l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale "D" nella misura dello 0,86%, con riserva allo stato della quota pari allo 0,76% e con facoltà del consiglio comunale di diminuire l'aliquota base dello 0,86% fino allo 0,76% o di aumentarla fino all'1,06%;
- al comma 754 l'aliquota base per gli altri immobili nella misura dello 0,86%, con facoltà di aumentarla sino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Atteso come il comma 751 preveda che dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – soggetti sino all'anno 2021 all'aliquota base dello 0,1%, – siano esentati dall'imposta;

Considerato che il comma 755 consente, per gli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, di aumentare l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

Atteso che la maggiorazione di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 veniva applicata con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29.07.2014 e che veniva successivamente confermata,

nella stessa misura ed alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 15/2015, n. 25/2016, n. 11/2017, n. 8/2018 e n. 5/2019;

Considerato che con deliberazione n. 6 del 28.02.2020 il Consiglio comunale, approvando le aliquote per l'anno 2020, si avvaleva della facoltà di aumento dell'aliquota massima in applicazione del comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019; scelta implicitamente confermata dalle successive deliberazioni consiliari n. 12 del 30.03.2021, n. 10 del 18.03.2022 e n. 60 del 31.12.2022 che adottavano le aliquote rispettivamente per il 2021, il 2022 ed il 2023 nella identica misura di quelle deliberate nel 2020;

Ritenuto di doversi avvalere di tale facoltà anche per l'anno 2024;

Visto il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...]”*

Visto il successivo comma 757, a mente del quale: *“in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7.07.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria, n. 172 del 25.07.2023, di: *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Rilevato, tuttavia, come l'art. 6-ter del decreto legge n. 132/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 170/2023, abbia disposto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui al citato comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorra dall'anno d'imposta 2025;

Considerato, pertanto, che anche per l'anno 2024 non si applicano le limitazioni previste dal comma 756 in ordine alla diversificazione delle aliquote, né le formalità di cui al successivo comma 757 per una valida approvazione delle stesse;

Ritenuto, pertanto, di dover differenziare le aliquote secondo un'articolazione che riprenda quanto deliberato negli anni precedenti in materia di IMU;

Osservato che l'art. 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria autorizza il Consiglio comunale a deliberare un'aliquota differenziata per i fabbricati concessi in comodato, in favore dei parenti in linea retta di primo grado del contribuente, per i quali ricorrano contemporaneamente tutti i requisiti richiesti dal comma 3 del predetto articolo;

Vista la disposizione di cui all'art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2016 e ritenuto che, per essa quanto fissi dei requisiti più stringenti rispetto all'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in materia di comodato, non osti al mantenimento dell'aliquota differenziata per tutti coloro i quali versino nella situazione considerata dalla disposizione regolamentare, con la conseguenza che:

- ove sussistano sia i presupposti dell'art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2016, sia quelli dell'art. 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria, si applicherà l'aliquota differenziata sulla base imponibile ridotta del 50%;

- ove sussistano solo i presupposti dell'art. 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si applicherà l'aliquota differenziata sulla base imponibile piena;

Viste le aliquote IMU dell'anno 2023, approvate con la già citata deliberazione del Consiglio comunale n. 60/2022, e ritenuto di doverle riproporre anche per l'anno 2024;

Preso atto, infine, che i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Manerba del Garda sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in forza dell'art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160/2019;

Rilevato che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti delle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 169° comma dell'art. 1 della legge n. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo differimento disposto con Decreto del Ministro dell'Interno;

Tenuto conto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento generale delle entrate;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Di prendere atto che alle abitazioni principali non accatastate come A/1, A/8 o A/9 non si applica l'IMU;
2. Di prendere atto che alle pertinenze delle abitazioni principali non accatastate come A/1, A/8 o A/9 non si applica l'IMU;
3. Di prendere atto che il numero massimo di pertinenze alle quali non si applica l'IMU, ai sensi del punto 2), sia di un fabbricato accatastato come C/2, un fabbricato accatastato come C/6 ed un fabbricato accatastato come C/7;
4. Di prendere atto che per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti da IMU ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160/2019;
5. Di prendere atto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno 2022 sono esenti da imposta ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019;
6. Di applicare l'aliquota base – siccome prevista dall'art. 1, comma 753, della legge n. 160/2019

nella misura dello 0,86% – sugli immobili ad uso produttivo accatastati nel gruppo D;

7. Di determinare per l'anno 2024, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019, le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU):

- a) aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, accatastate come A/1, A/8 o A/9 e per le pertinenze, così come indicate dal legislatore;
- b) aliquota dello 0,48% per i locali commerciali accatastati come C/1;
- c) aliquota dello 0,86%, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, subordinando la fruizione di tale aliquota alle condizioni elencate dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e fatta salva la riduzione della base imponibile nei casi previsti art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019;
- d) aliquota dello 0,96% per gli immobili accatastati in C/2, C/3, e C/7 che non siano pertinenze di abitazioni principali;
- e) aliquota dello 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, ancorché classificati nella categoria catastale "D";
- f) aliquota dell'1,10% per tutti i restanti immobili, comprese le aree fabbricabili, che non siano contemplati ai numeri ed alle lettere che precedono;

8. Di stabilire che dall'imposta municipale propria dovuta per il 2024, relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, accatastati come A/1, A/8 o A/9, si detraggano, per un importo massimo fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, euro 200,00;

9. Di dare atto che la detrazione d'imposta di cui al punto 8) debba essere rapportata alla quota ed alla durata del possesso a norma del comma 749 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;

10. Di dare atto, infine, che alla presente deliberazione non è allegato il prospetto di cui al comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in forza di quanto disposto dall'art. 6-ter del decreto legge n. 132/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 170/2023;

11. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;

12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
FLAVIANO MATTIOTTI

Il Vice Segretario
DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Vice Segretario
DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
